

ORIGINALE



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO
(Provincia di Agrigento)
COMANDO POLIZIA MUNICIPALE

Ordinanza Nr. 26
del 26-05-18

IL SINDACO

VISTO il verbale di accertata violazione nr. 81/2018 – IA/09 del 19/05/2018, redatto dal Comando Polizia Municipale a carico di:

- Bellavia Salvatore, nato ad Agrigento il 24/01/1989 ed ivi residente in via Dei Borboni n.31, nella qualità di **Trasgressore**,
- “Nuova Tuttomare Srl” via Cavaleri Magazzeni sn. – Agrigento, nella qualità di **Obbligato in solido**,

per violazione agli artt. 192, comma 1 e 225, comma 1, del D.L. 03/04/2006, n. 152 contestato in data 18/05/2018, ovvero notificato in data 23/05/2018, perché, su area pubblica c/da Fratel Gerardo altezza Campo Sportivo, viale Europa altezza Caserma dei Carabinieri, via Euripide inizio e fine della via, abbandonava rifiuti non pericolosi e non ingombranti costituiti da pedane in legno, cassette di plastica, cassette in polistirolo, scatole di cartone, contenitori in plastica, scarti di pesce.

RILEVATO che detto verbale contiene l'avvertenza che il trasgressore e l'obbligato in solido sono tenuti a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi entro 24(ventiquattro) ore dalla notifica del verbale e che in caso di omissione, il Sindaco, ai sensi dell'art.192, comma 3, del citato D.L. 03/04/2006 n.152, deve disporre con apposita ordinanza le operazioni necessarie ed il termine entro cui provvedere;

VISTO il rapporto del personale del locale Comando di Polizia Municipale del 24/05/2018 con il quale si riferisce che il sig. Bellavia Salvatore, quale trasgressore, e “Nuova Tuttomare Srl”, quale obbligato in solido, non hanno proceduto alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi;

VISTO l'art. 255 del D.L. 03/04/2006, n. 152;

ATTESA la propria competenza ai sensi dell'art. 50 o 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali),

ORDINA

Ai sigg. Bellavia Salvatore, quale Trasgressore e “Nuova Tuttomare Srl” quale obbligato in solido, in premessa generalizzati, di procedere alla rimozione, all'avvio e allo smaltimento dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di 24(ventiquattro) ore dalla data di notifica della presente ordinanza.

AVVERTENDOLI

Che ai sensi dell'art. 192, comma 3, del D.L. 03/04/2006, n.152, trascorso infruttuosamente il termine di cui sopra si procederà all'esecuzione in loro danno con recupero delle somme anticipate, nonché alla denuncia all'Autorità giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3, del citato D.L. 152/2006 che prevede la pena dell'arresto fino ad un anno.

DISPONE

Che la presente ordinanza sia notificata ai suddetti sig. Bellavia Salvatore e “Nuova Tuttomare Srl” e che la Polizia Municipale ne controlli il rispetto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, dalla data di notifica.



NARO, li 26-05-2018

IL SINDACO
[Signature]